

ASSEGNO DI INCLUSIONE
SPORTELLO TELEFONICO D'INFORMAZIONE

**Nuovo Sportello del Comune di Pietrasanta dedicato
all'Assegno di Inclusione**

L'AIUTO DEL TUO COMUNE:

A partire da gennaio 2024 è attivo, presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune, lo **Sportello telefonico** di Segretariato Sociale di informazioni sull'assegno di inclusione.

QUANDO?

Il martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

COSA PUOI CHIEDERE?

Lo sportello telefonico è a tua disposizione per avere informazioni sulla nuova misura denominata Assegno di Inclusione, dedicata alle fasce più deboli.

COME ACCEDERE AL SEGRETARIATO?

Si accede al Segretariato telefonico contattando il seguente numero telefonico:

0584 – 795479

Telefonicamente verranno fornite le informazioni sulla misura di sostegno.

Se necessario, il Segretariato fisserà un appuntamento con i servizi Sociali comunali dedicati presso la palazzina Comunale in Via Marconi 3, piano secondo, Pietrasanta.

COS' È L'A.D.I.?

L'ADI è la nuova misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale per il cui accesso è previsto il possesso di alcuni requisiti.

È riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

La definizione di “*condizione di svantaggio*” è stata fornita nel decreto attuativo, si tratta di persone:

- con disturbi mentali, in carico ai servizi socio-sanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- in carico ai servizi socio-sanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi socio-sanitari;
- vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;

- individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- senza dimora in condizione di povertà;
- neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La **condizione di svantaggio** e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere **prima** della presentazione della **domanda**.

A ciò, poi, si aggiungono specifici **requisiti** relativi alla cittadinanza e alle condizioni economiche, come indicato all’**articolo 2, comma 2** del DL n. 48/2023 e all’articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023.

•**Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:**

- il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
- residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

•Requisiti relativi alla condizione economica:

- il nucleo familiare del richiedente deve avere un **valore ISEE** valido non superiore a **9.360 euro**;
- un **reddito** familiare inferiore a **6.000 euro** annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza).

Attenzione: Per le domande presentate fino a febbraio 2024, nel caso in cui non si disponga di un **ISEE in corso di validità**, la verifica dei requisiti per l'erogazione a gennaio e febbraio 2024, se ne ricorrono le condizioni, sarà basata sull'**ISEE valido al 31 dicembre 2023**.

•Requisiti patrimoniali:

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo (questi

massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).

•Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:

- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
- non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non risultare disoccupati per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. (escluse dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto)

La **scala di equivalenza** è pari a 1 ed è incrementata fino a un **massimo di 2,2** e ulteriormente elevato a **2,3** in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

QUANTO SPETTA AI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE?

Le famiglie riceveranno fino a **6.000 euro annui**, quindi **500 euro al mese**, moltiplicati per il corrispondente parametro della **scala di equivalenza**. La somma ricevuta è esente da **IRPEF**.

A tale somma si aggiunge anche il **contributo per l'affitto**, per un massimo di **280 euro mensili**.

Il limite aumenta a **7.560 euro annui** e **1.800 euro annui** se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

L'**indennità** non può avere un importo inferiore a 480 euro all'anno. Per degli **esempi di calcolo** si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 105/2023.

Il sussidio viene **erogato** ogni mese per un periodo continuativo di **massimo 18 mesi**. La prestazione può essere rinnovata per ulteriori 12 mesi previa sospensione di un mese.

Come per il RdC, l'assegno di inclusione viene erogato su una **carta ricaricabile**, chiamata "**Carta di inclusione**".

La **Carta ADI** si ritira presso gli **uffici postali** dopo l'accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati della **disponibilità** tramite **portale SIISL** o **SMS/mail**.

In caso di avvio di un'**attività di lavoro** dipendente o autonomo il **maggior reddito** da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio nel limite massimo di **3.000 euro lordi annui**.

COME FARE DOMANDA ALL'INPS?

Come specificato nel decreto del Ministero del Lavoro e nelle istruzioni INPS, la **richiesta** si può presentare direttamente **online** sul sito dell'Istituto, accedendo tramite **SPID** almeno di Livello 2, **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CIE** (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata.

In alternativa è possibile rivolgersi ai **Patronati** oppure ai **CAF**.

La **fruizione** del sussidio è legata all'iscrizione sulla **piattaforma SIISL** (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), la stessa del supporto per la formazione e il lavoro, attraverso la quale viene attuato il **Patto di Attivazione Digitale** per l'adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più **progetti** finalizzati a identificare i **bisogni** del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

QUANDO ARRIVA IL PAGAMENTO?

L'INPS ha definito il [calendario con le date di pagamento](#) dell'ADI con il messaggio n. 25 del 4 gennaio.

In fase di prima applicazione, il **primo pagamento** arriverà dal **26 gennaio 2024** e spetterà alle persone che hanno inviato la **domanda** e sottoscritto il **patto di attivazione digitale entro il 7 gennaio**.

Chi, invece, invia la **domanda** e firma il **PAD** tra il 7 gennaio e la **fine del mese**, riceverà il pagamento della mensilità di gennaio dal **15 febbraio 2024**. Dal **27 febbraio**, poi, sarà erogata la **mensilità corrente** (quella di febbraio).

Per le **domande** presentate **a partire da febbraio**, il **primo pagamento** sarà erogato dal giorno **15 del mese successivo** a quello di sottoscrizione del **patto di attivazione digitale**. Il pagamento delle **mensilità successive** sarà erogato il **giorno 27 del mese di competenza**.

In linea generale, infatti, il beneficio economico sarà erogato a partire dal **mese successivo** a quello in cui è firmato il **patto di attivazione digitale (PAD)**.

L'**iscrizione al SIISL** e la **sottoscrizione del PAD** possono essere effettuate insieme al momento della presentazione della domanda.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

I **beneficiari** dell'assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i **servizi sociali** entro **120 giorni** dalla firma del patto di attivazione digitale, pena la decadenza.

I percettori **non attivabili** al lavoro, poi, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o i patronati ogni **90 giorni** per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è **sospeso**.

I **servizi sociali** valutano i bisogni del nucleo familiare al fine della sottoscrizione di un **patto per l'inclusione**. In tale ambito, i componenti tra i 18 e i 59 anni con l'obbligo di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sono tenuti a firmare il **patto di servizio personalizzato** presso i **CPI (CENTRO PER L'IMPIEGO)** o soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Anche in questo caso la propria posizione va aggiornata ogni **90 giorni**.

I componenti del nucleo beneficiario dell'ADI, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti devono sottoscrivere il **patto di servizio personalizzato** entro **60 giorni** dalla comunicazione. Il **patto di attivazione digitale individuale** deve essere firmato entro **30 giorni** dalla valutazione.

Questi sono tenuti ad **accettare** la prima **offerta di lavoro con specifiche caratteristiche**, pena la **decadenza** dalla prestazione.

OBBLIGHI E CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL BENEFICIO

Oltre a dover accettare l'offerta di lavoro presentata, ci sono anche altri **obblighi e condizioni** da rispettare per evitare di perdere l'**assegno di inclusione**.

In primo luogo è obbligatorio **comunicare** ogni **variazione** riguardante le **condizioni** e i **requisiti** di accesso alla misura e per il suo mantenimento entro quindici giorni dall'evento modificativo, compreso il reddito percepito da uno o più componenti del nucleo.

Inoltre, ai **beneficiari tra i 18 e i 29 anni** si applicano gli obblighi in tema di iscrizione e frequenza ai **percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello se non sono in possesso del diploma.

In sintesi, il **nucleo familiare perde il beneficio** economico se un componente:

- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
- non partecipa, senza un giustificato motivo, alle attività formative o alle altre iniziative di politica attiva o di attivazione nei quali è inserito secondo il patto di servizio personalizzato, oppure non rispetta gli impegni concordati con i

servizi sociali o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione quando obbligatorio;

- non accetta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro con le caratteristiche indicate all'art. 9 del DL Lavoro;

- non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 oppure effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

- non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

Il nucleo familiare che ha perso il beneficio per mancata partecipazione alle politiche attive potrà ripresentare la **domanda** solo dopo **6 mesi dalla revoca** o decadenza.

INCENTIVI PER CHI ASSUME I BENEFICIARI

Allo stesso modo del reddito di cittadinanza, sono previsti degli **incentivi per i datori di lavoro** che **assumono** i percettori dell'assegno di inclusione. Tutti i dettagli e le istruzioni operative sono state fornite dall'**INPS** nella **circolare n. 111** del 29 dicembre 2023.

Le **agevolazioni** spettano per le **assunzioni** con:

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- contratto di apprendistato;
- trasformazione da tempo determinato.

L'importo dell'esonero spettante varia in base al contratto di assunzione:

- sgravio contributivo totale per un anno, nel limite massimo di **8.000 euro** (666,66 euro mensili), per assunzioni a tempo indeterminato;
- sgravio contributivo del 50 per cento per un anno, nel limite massimo di **4.000 euro** (333,33 euro mensili), per assunzioni a tempo determinato o stagionale.

Se il beneficiario dell'ADI nei 2 anni successivi si licenzia, salvo i casi per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla **restituzione** dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Per tutti i dettagli sulla misura dell'assegno di inclusione si rimanda al testo integrale della **circolare INPS n. 105/2023** e del decreto del Ministero del Lavoro del 13 dicembre.